

SETTORE I
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

R. M. 2024

<p>Data 21/10/2024</p> <p>N°: 306/2024 prot. di IV Settore // prot.</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Costituzione Fondo Risorse Decentrate – Parte Stabile ai sensi dell'articolo 79 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 – Anno 2024</p>
---	---

- ...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
- ...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico allo scrivente, di Responsabile del Settore I – Affari Generali e Demografici è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello di previsione triennale 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 03.04.2024.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 24.05.2024.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'istruttore contabile presso Ufficio Personale, Dott.ssa Maria Tortora.

Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

PREMESSA

Premesso che:

- l'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 stipulato in data 16.11.2022 disciplina la costituzione del Fondo Risorse Decentrate a partire dall'anno 2023;
- la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito "Fondo") non è materia soggetta a contrattazione, ma è rimessa alla potestà dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di quanto previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia;
- il predetto Fondo è costituito, ai sensi dell'art. 79 CCNL 2019-2021, da due categorie di voci: risorse stabili (art. 79 co. 1) e risorse variabili (art. 79 co. 2);

Considerato che il comma 1 dell'articolo 79 predetto stabilisce che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita dalle seguenti risorse:

- le risorse di cui all'articolo 67, comma 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL del 21.05.2018, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 79 CCNL funzioni Locali 2019-2021;
- ai sensi della lettera b) del predetto comma di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021 che recita come segue: "5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

- ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.”;*
- ai sensi della lettera c) del citato comma, di un importo pari alle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - ai sensi della lettera d) del citato comma, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Evidenziato che il comma 1-bis dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021, prevede che a decorrere al 01.04.2023 nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quale copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'articolo 78 dello stesso contratto, rubricato *“Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale”* al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

RAVVISATA la competenza all'adozione del provvedimento di costituzione del Fondo da parte della figura apicale del Settore in cui è incardinato l'Ufficio Personale;

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 dispone che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio”* in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi, i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, salvo che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

DATO ATTO che nel 2013, nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 le Risorse stabili del Fondo sono state quantificate con Determinazioni del Dirigente Area Economico Finanziaria (n.128 del 3.12.2013, n. 7 del 07.02.2014, n. 27 del 04.03.2015, n. 22 del 15/02/2016, n. 138 del 12/12/2016, 221bis del 28/12/2017 e n. 164 del 20/08/2018), sulla scorta dell'indirizzo espresso dal Segretario Generale con la nota prot. n. 1339 del 09/10/2013, ad adottare in materia *“determinazione del dirigente trattandosi, nella specie, di atto meramente gestionale e contabile su cui la Giunta eserciterebbe impropria competenza”*;

RICHIAMATA:

- la Determinazione dell'A.E.F. 109 del 10.10.2019 con cui il Dirigente A.E.F. ha provveduto alla quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ex art. 67 CCNL 2016/2018, limitatamente alle risorse stabili – per l'anno 2019;
- la Determinazione dell'A.E.F. 133 del 07.12.2020 con cui il Dirigente A.E.F. ha provveduto alla quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ex art. 67 CCNL 2016/2018, limitatamente alle risorse stabili – per l'anno 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15.02.2021 rettificativa della deliberazione di Giunta Comunale nr. 145/2020 relativa alla costituzione del fondo anno 2020 parte stabile e variabile;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

- la determinazione del IV Settore nr. 117 del 06.12.2021 con cui si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL 2016/2018 per l'anno 2021;
- la determinazione del IV Settore nr. 53 del 27.10.2022 inerente la costituzione del fondo risorse decentrate per l'annualità 2022;
- la determinazione del IV Settore nr. 73 del 12.10.2023 inerente la costituzione del fondo risorse decentrate per l'annualità 2023;

RILEVATO che l'articolo 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 ha previsto anche a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessori del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ATTESO che la quantificazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa/elevata qualificazione di cui all'articolo 16 del vigente CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, adeguato dall'art. 32 D.L. 34/2019, come ribadito dall'art. 79 comma 6 del CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2018, fatte salve le risorse "non soggette al limite" ai sensi delle vigenti normative;

RITENUTO quindi di quantificare la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 relativo al personale dipendente non dirigente, in applicazione delle norme contrattuali e di legge vigenti, dando atto che la quantificazione della parte variabile, sarà determinata con provvedimento della Giunta Comunale;

VISTA l'allegata "*relazione illustrativa e tecnico-finanziaria*" relativa al calcolo del "fondo" parte stabile teorico;

ATTESO che essendo stato deliberato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania il 07 marzo 2018 il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Marano di Napoli, l'ente ha adottato in data 16/10/2018 con deliberazione n. 204 della Commissione Straordinaria "Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. 267/2000", con approvazione nel 2019 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e che ai sensi dall'articolo 265 del Tuel il periodo di risanamento di previsto ha durata di cinque anni;

LETTO l'art. 11 del D.L. 135/2018 che recita: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*".

VISTI:

- il parere MEF prot. 257831/2018 nel quale sono riepilogate tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- il parere della Sezione Regionale Controllo Puglia n. 27/2019 relativamente al calcolo del tetto stabilito per le risorse destinate al trattamento del personale, in cui i magistrati contabili hanno chiarito che "il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di Comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali). Ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale" (ex multis: stessa sez. Reg. n. 99/2018; sez. reg. Lombardia 116/2018);

LETTO l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ".. *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio*

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite al trattamento economico accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018, mentre è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale sia inferiore;

TENUTO CONTO che nell'Ente, in termini di previsione, il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2024, sarà pari a 112 unità, quindi inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pari a 168 unità personale non dirigente, occorre pertanto, la fattispecie secondo la quale "è fatto salvo il limite iniziale" (limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017), ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019;

ATTESO che con la Deliberazione di C.S. n. 133 del 30.12.2016 si è provveduto alla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate, ex art. 31 – 32 CCNL 2002/2005 anno 2016, costituito da una parte stabile pari ad € 899.865,69, di cui la quota soggetta al limite richiamati dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è pari ad € 729.710,04 ed una parte variabile quantificata in € 312.381,83, di cui la quota soggetta ai limiti richiamati dall'art. 1 comma 236 della Legge 208 del 31/12/2015 è pari ad € 92.381,83 come di seguito riportato nei due schemi sottostanti:

IMPORTO FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016	€ 899.865,69	Limite da rispettare al lordo
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE /ELEVATA QUALIFICAZIONE	- € 161.392,75	
RISORSE DESTINATE ALTA PROFESSIONALITÀ Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004	- € 8.762,90	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	€ 729.710,04	Limite da rispettare al netto

RISORSE STABILI 2016	<i>Risorse Storiche Consolidate</i>	€ 1.023.308,69
	<i>Riduzione ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015</i>	- € 123.443,00
	TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 899.865,69
RISORSE VARIABILI 2016	Risorse variabili soggette al limite	€ 92.381,83
	Risorse variabili NON soggette al limite	€ 220.000,00
	TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 312.381,83
	FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 1.212.247,52

Importo limite fondo 2016 ex deliberazione c.s. N.133 del 30.12.2016 comprensivo dell'importo per le elevate qualificazioni e Alta Professionalità	€ 899.865,69
Risorse variabili soggette al limite ex deliberazione c.s. N.133 del 30.12.2016	€ 92.381,83
TOTALE LIMITE DA RISPETTARE	€ 992.247,52

DATO ATTO pertanto che, con la presente determinazione, si propone di definire ai sensi del vigente CCNL, l'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2024, partendo come base di calcolo dall'importo consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di posizione organizzativa/elevata qualificazione e agli incarichi di "alta professionalità":

- a) quantificato in € 729.710,04 (importo unico consolidato anno 2017);
- b) incrementandolo di un importo pari ad € 15.641,60 calcolato ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 che prevede un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79, comma 1;

- c) incrementandolo dei differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018 fino ad importo finale di € 12.445,90 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- d) incrementandolo ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 1.467,44. Si precisa che tale l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno pertanto è da considerare anche del relativo importo dei cessati dell'anno 2017 pari ad € 3.659,63, dei cessati 2018 pari ad € 7.138,17, dei cessati 2019 pari ad € 6.795,88, dei cessati 2020 pari ad € 12.025,65, dei cessati 2021 pari ad € 6.919,64 e dei cessati 2022 pari ad € 3.198,00 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79 CCNL FL 2019/2021);
- e) non si ritengono applicabili le altre possibilità di incremento della parte stabile previste dalle successive lett d) – e) - f) – g) dell'art. 67 comma 2 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- f) ai sensi della lettera b) dell'articolo 79, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021 che recita come segue: *"5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita."*;
- g) ai sensi della lettera c) dell'articolo 79, di un importo pari alle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- h) ai sensi della lettera d) dell'articolo 79, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- i) si incrementa di un importo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021, prevede che a decorrere al 01.04.2023 nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quale copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'articolo 78 dello stesso contratto, rubricato "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
- j) non incrementando il fondo e il limite ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, in quanto il numero dei dipendenti al 31.12.2023 è inferiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018;

RILEVATO la quantificazione della parte variabile competenza dell'organo di vertice la quantificazione delle risorse variabili del medesimo Fondo di cui all'articolo 79 commi 2 e 3, sarà effettuata a conclusione del processo di programmazione in corso. A tal fine con le note prot. 6012/2024, prot. 35894 del 07.10.2024, veniva richiesto alle figure apicali dell'Ente di comunicare eventuali somme inerenti la parte variabile del fondo di produttività per l'annualità 2024 da indicare ai fini della costituzione del fondo ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 79 del vigente CCNL "Funzioni Locali" e del punto 5.2 del PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ex Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 occorre la certificazione del Collegio dei Revisori sul Fondo delle risorse decentrate;

VERIFICATO, per quanto riguarda la copertura finanziaria, la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio 2024;

RITENUTO pertanto di poter quantificare la parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2024 in € 841.514,04 secondo il seguente prospetto:

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - PARTE STABILE ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 2019-2021

PARTE STABILE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018 – ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018) ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021 - nel 2017 € 3.659,63 – nel 2018 € 7.138,17 – nel 2019 € 6.795,88 – nel 2020 € 12.025,65 – nel 2021 € 6.919,64 – nel 2022 € 3.198,00	d)	+€ 39.736,97	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2023- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	e)	+€ 1.467,44	
INCREMENTO ai sensi della lettera b comma 1 art 79 CCNL 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	f)	+€ 14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d comma 1 art 79 ccnl 2019-2021 (125 dip.)	g)	+€ 23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO ART 79 comma 1 BIS CCNL 2019-2021	h)	+€ 4.402,20	*non soggette al limite
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79	i)	=€ 841.514,04	
* Risorse extra tetto fondo 2024 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ b c f g h	-€ 70.599,59	
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	L)	=€ 770.914,45	

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2024 PARTE STABILE EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	L)	€ 770.914,45	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 di €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b del comma 1 dell'art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	f)	+€ 14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d del comma 1 dell'art 79 ccnl 2019-2021	g)	+€ 23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 BIS ART 79 CCNL 2019-2021	h)	+€ 4.402,20	*non soggette al limite
PARTE STABILE TOTALE RISORSE DECENTRATE 2024 al lordo dei fuori tetto	i)	=€ 841.514,04	
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P.	m)	+€ 170.155,65	
Parte Stabile Totale complessivo fondo 2024	n)	=€ 1.011.669,69	

Per effetto di quanto sopra la **Parte Stabile del Fondo Risorse Decentrate** ex art. 79 CCNL 16.11.2022, viene costituito **per l'anno 2024**, per un ammontare totale di € 1.011.669,69 a lordo della quota relativa alle posizioni organizzative/elevata qualificazione e dell'Alta Professionalità;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ATTESO che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa/elevata qualificazione nonché del salario accessorio del Segretario Comunale, di cui all'art. 16 del vigente CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, adeguato dall'art. 32 D.L. 34/2019, come ribadito dall'art. 79 comma 6 del CCNL Funzioni Locali triennio 2019/2021;

DATO ATTO che tutti gli importi previsti relativi alla parte Stabile, trovano copertura finanziaria in appositi stanziamenti del bilancio 2024 e che tali somme sono tutte considerate al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, intendendo per oneri riflessi gli oneri previdenziali/assicurativi e l'IRAP;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della parte stabile del Fondo Risorse decentrate per il personale non dirigenziale per l'anno 2024;

VISTI:


- il vigente CCNL "Funzioni Locali" ed in particolare l'art. 79 di disciplina delle risorse decentrate;
- il D. Lgs. 165/2001, il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 33/2013, la Legge 241/1990 e la Legge 190/2012;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

L'Istruttore Contabile:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

L'Istruttore Contabile

Dott.ssa Maria Tortora



**IL RESPONSABILE
I SETTORE**

ATTESTA – ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi delle circolari regolamentari emanate dal Segretario


ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi delle circolari regolamentari emanata dal Segretario generale in data 29 gennaio 2014 (prot. 18/2014) e in data 17 luglio 2014 (prot. 148/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

Il Responsabile Settore I

Dott.ssa Paola Cocca



DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. ovvero di:

1. PROCEDERE alla costituzione delle risorse stabili del "Fondo risorse decentrate" per l'anno 2024, ex art. 79 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2019/ 2021, per un importo di € 841.514,04, rimettendo alla conclusione del processo di programmazione in corso la quantificazione della parte variabile del medesimo Fondo, aggiungendo a tale importo le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione corrispondenti ad € 170.155,65, determinando un totale delle risorse al netto della parte variabile pari ad € 1.011.669,69, come riportato nel prospetto a seguire meglio dettagliato:

PROSPETTO DI CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 PARTE STABILE

ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - PARTE STABILE ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 2019-2021

PARTE STABILE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018 - ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018) ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021 - nel 2017 € 3.659,63 - nel 2018 € 7.138,17 - nel 2019 € 6.795,88 - nel 2020 € 12.025,65 - nel 2021 € 6.919,64 - nel 2022 € 3.198,00	d)	+€ 39.736,97	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2023- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	e)	+€ 1.467,44	
INCREMENTO ai sensi della lettera b comma 1 art 79 CCNL 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	f)	+€ 14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d comma 1 art 79 ccnl 2019-2021 (125 dip.)	g)	+€ 23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO ART 79 comma 1 BIS CCNL 2019-2021	h)	+€ 4.402,20	*non soggette al limite
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79	i)	=€ 841.514,04	
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P.	m)	+ € 170.155,65	
Totale Generale Risorse al netto della Parte Variabile Fondo Risorse Decentrate anno 2024	n)	= € 1.011.669,69	
* Risorse extra tetto fondo 2024 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ b c f g h	-€ 70.599,59	
TOTALE RISORSE da assoggettare alla verifica del limite 2016, al netto dei fuori tetto	o)	=€ 941.070,10	

2. DARE ATTO che, in applicazione del comma 1 dell'articolo 67 del nuovo CCNL Funzioni locali 2016/2018, le posizioni organizzative/elevata qualificazione e le alte professionalità vengono imputate a bilancio e non più quale uscita del fondo delle risorse decentrate;
3. DARE ATTO ALTRESÌ chi il limite di cui all'articolo 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 dovrà essere calcolato con riferimento al complessivo Fondo 2024 (parte stabile e parte variabile), comprensivo delle eventuali risorse variabili da determinare per l'anno 2024 e di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione corrispondenti € 170.155,65, nonché del salario accessorio del Segretario Generale;
4. VERIFICARE, nell'attesa della quantificazione complessiva del fondo (parte stabile e parte variabile), che il fondo risorse decentrate parte stabile per l'anno 2024, qui costituito, al netto delle risorse escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 6

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in base alle vigenti disposizioni di legge, è inferiore al limite complessivo del fondo 2016:

CONFRONTO DEL FONDO 2024 PARTE STABILE AL LIMITE 2016 (ART. 23 D. LGS. 75/2017) escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 67 comprensivo RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P	n)	= € 1.011.669,69	
* Risorse extra tetto fondo 2024 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	z b c f g h	-€ 70.599,59	
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79 comma 6 al netto dei fuori tetto	L)	= € 941.070,10	Inferiore
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 (al netto dei fuori tetto)		€ 992.247,52	

5. PRENDERE ATTO della "relazione illustrativa e tecnico-finanziaria" allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla quale si rimanda per il calcolo del "fondo" parte stabile teorico;
6. DARE ATTO, in base alle previsioni, essendo inferiore il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2024 rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, non occorre procedere agli adempimenti previsti dall'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, tenuto conto del D.M. 17.03.2020;
7. TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale/Presidente di Delegazione Trattante, ai Responsabili di Settore, all'OIV, all'Ufficio Personale e Contabilità del Personale, alle OO.SS. e alla R.S.U.;
8. INCARICARE i Responsabili di Settore di ogni atto consequenziale di propria competenza;
9. DARE ATTO che la trasmissione all'Organo di Revisione Economico Finanziaria del presente provvedimento sarà disposta in seguito alla quantificazione della parte variabile, per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 79 del vigente CCNL Funzioni Locali, dando atto che la costituzione del Fondo non produrrà effetti sino alla certificazione da parte del Collegio dei Revisori;
10. DISPORRE la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il presente atto;
11. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



**Il Responsabile Settore I
Dott.ssa Paola Cocca**

Paola Cocca

VISTO FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 183, c. 7, del D. Lgs. 267/2000. Addì _____

Determinazione I Settore n° 90 del 31.10.2024 Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate - Parte Stabile ai sensi dell'art. 79 comma 1 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 - Anno 2024

Capitolo (intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Renato Spedaliere
---------------------------------	-------------------------	--------------	---

Renato Spedaliere



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEI LIVELLI ANNO 2024

Art 79 co.1 e co. 2 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-SEXIES D. LGS. 165/2001

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette risorse decentrate, vengono determinate annualmente dagli enti, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, cui si aggiungono le eventuali integrazioni delle risorse stabilite dai CCNL successivamente approvati.

L'art 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 ha disciplinato, a decorrere dall'anno 2018, la costituzione del Fondo risorse decentrate.

La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito "Fondo") non è materia soggetta a contrattazione, ma è rimessa alla potestà dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di quanto previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia.

Oggetto di contrattazione integrativa collettiva integrativa, saranno invece, tra gli altri, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo.

Il Fondo è costituito, ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016-2018, da due categorie di voci: risorse stabili (art 67 co.1 e co. 2) e risorse variabili (art 67 co.3):

- Le risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. Le risorse così definite confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, salva la applicazione di norme di legge vigenti all'epoca della costituzione annuale del Fondo stesso, con particolare riferimento - per il 2018 - alle riduzioni prescritte dall'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017.
- Le risorse variabili, determinate annualmente, hanno carattere di eventualità e di variabilità ed integrano le risorse stabili nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dalle relative norme contrattuali.

Si illustra nel prosieguo il procedimento seguito per arrivare alla determinazione dell'ammontare delle risorse decentrate **stabili**, definite dall'art. 67 co. 1 e co. 2 CCNL 2016-2018, e le motivazioni in base alle quale sono state proposte eventuali modifiche.

Nel dettaglio lo schema di costituzione è articolato come segue:

RISORSE DECENTRATE STABILI:

art. 67 co.1 e 2 CCNL 31 co. 2 CCNL 20.01.2004 – art. 4 co. 1 CCNL 09.05.2006 -art. 8 co. 2 CCNL 11/04/2008

RISORSE STABILI	Anno 2017	€ 899.865,69
-----------------	-----------	--------------

A partire dall'anno 2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (Risorse Stabili) determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Per una migliore comprensione del dato si illustrerà come si è arrivati, a partire dal Fondo 2004, alla quantificazione del suddetto importo.

Con l'entrata in vigore del CCNL 22.01.2004, il Fondo di produttività è stato calcolato secondo la disciplina prevista dagli artt. 31 co.2 e co. 3 e ripartiti in Risorse Stabili e Risorse Variabili.

Con la costituzione del fondo di produttività 2009, riapprovato con deliberazione di G.C. n. 76 del 03/06/2010, sono state operate alcune riduzioni e modifiche nella parte stabile, che pertanto non ricomprenderà più alcuni importi rispetto agli anni precedenti.

**-LE RISORSE STABILI FONDO 2004 VENIVANO QUANTIFICATE NELLA SOMMA DI
€ 986.564,20, COSTITUITA DALLE SEGUENTI VOCI:**

Art. 15 co1 lett. a	CCNL 01/04/1999	Fondo 2000	€ 666.755,15
---------------------	-----------------	------------	--------------

Questa voce è relativa all'ammontare del Fondo Consolidato all'01.01.2000, costituito, come si rileva dai lavori preparatori al Fondo 2001, cumulando la quota relativa all'art. 14 co.1 "Lavoro Straordinario" (art. 31 co. 2 lett. a CCNL 1995) pari a £ 20.405.110, e all'art. 15 co.1 "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività" (art. 31 co. 2 lett. b-c-d-e) pari a £ 1.270.612.890, per un totale di £ 1.291.018.000 ovvero € 666.755,15.

Art. 15 co1 lett. g	CCNL 01/04/1999	LED	€ 35.647,59
---------------------	-----------------	-----	-------------

Risorse destinate al pagamento del LED (Livello Economico Differenziato) del personale in servizio nel 1998 (come da fondo 2001 e successivi).

Art. 15 co1 lett. h	CCNL 01/04/1999	Indennità art. 34 co. 4 CCNL 95	€ 2.324,06
---------------------	-----------------	---------------------------------	------------

Risorse destinate all'indennità £ 1.500.000 (€ 774,69) per l'8° qualifica, pari in questo Ente a n. 3 unità.
Nel fondo 2001 l'importo veniva quantificato in £ 4.500.000 (€ 2.324,06) ma non inserito perché "Non Previsto" (in quanto l'indennità in quell'anno veniva ancora erogata e quindi non poteva essere riacquisita in disponibilità al fondo).
La voce veniva inserita nel fondo 2003.

Art. 15 co1 lett. j	CCNL 01/04/1999	Incremento 0,52% m.s. 1997	€ 20.623,60
---------------------	-----------------	----------------------------	-------------

Somma relativa all'importo dello 0,52 % del monte salari 1997, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione (3,3 %), del salario accessorio.

Il monte salari comprende tutte le voci corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dal bilancio consuntivo dell'Amm.ne con riferimento ai compensi corrisposti al personale in servizio in quell'anno a titolo di trattamento economico principale e accessorio.

Il monte salari 1997 è pari a £ 7.679.397.578 (€ 3.966.077,86).

Nel fondo 2001 tale somma veniva calcolata in £ 39.932.868 (€ 20.623,60) ma non inserita perché "Non Prevista".

La voce è stata inserita nel fondo 2003.

(importo portato in riduzione nel fondo 2009)

Art. 15 co5 e art. 31 co.2	CCNL 01/04/1999 CCNL 22/01/2004	Risorse aggiuntive per incremento personale	€ 151.899,27
----------------------------	------------------------------------	---	--------------

Le risorse stabili ricomprendono le risorse derivanti dall'art. 15 co. 5 limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche ed alla reale copertura dei posti a tempo indeterminato.

In riferimento a questa fattispecie, con delibera n. 581 del 29/11/2000, in sede di variazione di bilancio, veniva operata un'integrazione pari a £ 214.118.000 (€ 110.582,72) relativa alle nuove assunzioni operate nel 1999 nel settore PM. Successivamente la Dotazione Organica veniva rideterminata con Delibera di G.M. 89 del 25.02.2000.

Il suddetto importo veniva inserito nel fondo 2001.

Nel Fondo 2002 veniva effettuata una nuova integrazione legata alle assunzioni 2001 (10 unità) per un ammontare pari ad € 41.316,55. La somma tra le due voci porta ad un totale di € 151.899,27.

(importo poi compreso nella riduzione sul fondo 2009).

Art. 4 co 1	CCNL 05/10/2001	1,1 % monte salari 1999	€ 43.711,24
-------------	-----------------	-------------------------	-------------

Somma relativa all'importo dello 1,1 % del monte salari 1999, a decorrere dall'anno 2001.

Il m.s. 1999 è pari a £ 7.694.250.988 (€ 3.973.749,01) e l'incremento percentuale è calcolato come da schema dettagliato allegato ai lavori per il fondo 2001, nel quale viene poi inserito.

ALTRI IMPORTI

Art. 4 co 2	CCNL 05/10/2001	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato dal 2000	€ 7.768,15
-------------	-----------------	--	------------

L'articolo prevede che l'incremento 1,1% monte salari 1999 venga integrato dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam del personale comunque cessato dal servizio dal 2000. L'importo viene determinato per il Personale cessato negli anni 2000/2003 in un importo annuo di € 7.768,15

INCREMENTI ALLE RISORSE DECENTRATE STABILI : art. 32 co. 1 e 2

Art. 32 co. 1	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,62 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 27.164,99
Art. 32 co. 2	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,50 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 21.907,25

Il CCNL 2002/2005 prevede che le risorse decentrate stabili vadano incrementate, a valere dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 e, per gli Enti che rispettino i parametri previsti (spesa del personale inferiore al 39% delle entrate correnti, ente non dissestato né strutturalmente deficitario), di un importo pari al 0,50%. Il monte salari 2001 è pari ad € 4.381.450,07.

ALTRI INCREMENTI: art. 32 co. 7

Art. 32 co. 7	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 8.762,90
---------------	-----------------	---	------------

L'incremento dello 0,50 %, laddove sussistano i citati requisiti, viene integrato di un ulteriore 0,20%, quest'ultimo destinato al finanziamento delle Alte Professionalità.

L'incremento non va ricompreso né nelle risorse stabili né in quelle variabili, ma, per espressa previsione del comma 5 art. 10 CCNL 22/01/2004, queste ulteriori risorse "integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato...".

Di conseguenza gli incrementi derivanti dallo 0,20%, negli enti con dirigenza, confluiscono nello specifico "fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999.

-SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2004 LE RISORSE STABILI SONO STATE STABILMENTE INCREMENTATE DALLE SEGUENTI VOCI.

RIA PERSONALE CESSATO

Art. 4 co 2	CCNL 05/10/2001	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato anni 2004/2010	€ 19.553,13
-------------	-----------------	--	-------------

In base alla D.C. n. 18 CCNL 22/01/2004, a titolo di RIA venivano aggiunti nuovi importi per un totale pari ad € 19.553,13 (Personale con RIA cessato anno 2004 € 1.354,24; anno 2005 € 910,26; anno 2006 € 90,61; anno 2007 € 8.188,70, anno 2008 € 5.069,74, anno 2009 € 3.939,78).

INCREMENTI: art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006

Art. 4 co 1	CCNL 09/05/2006	Incremento 0,5 % m.s. 2003	€ 28.451,23
-------------	-----------------	----------------------------	-------------

In base all'art. 4 co. 1 dell'ultimo CCNL siglato il 09.05.2006, l'incremento dello 0,5% monte salari dell'anno 2003, pari a € 28.451,23, viene disposto nella Costituzione del Fondo 2006, e ormai stabilizzatosi nella parte stabile del Fondo.

ALTRI INCREMENTI

(importo portato in riduzione nel fondo 2009)

Art. 15 co. 5	CCNL 01/04/1999	Risorse aggiuntive per incremento dotazioni organiche	€ 84.280,12
	di cui:	personale stabilizzato	€ 66.106,56
		personale p.m..	€ 18.173,56

Nel fondo 2008 viene inserito l'importo di € 84.280,12 in applicazione dell'art. 31 co. 2 CCNL 22.01.2004 che prevede che le Risorse Stabili possano essere incrementate in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche (importo poi compreso nella riduzione su fondo 2009).

IMPORTI A RIDUZIONE FONDO 2009

Art. 15 co5 e art. 31 co.2	CCNL 01/04/1999 CCNL 22/01/2004	Risorse aggiuntive per incremento personale	- € 236.179,39
Art. 15 co5 e art. 31 co.2	CCNL 01/04/1999 CCNL 22/01/2004	Risorse personale ATA	- € 47.430,33

In sede di ricostituzione del Fondo 2009 (Del. GC. n. 76 del 03/06/2010) viene portato a riduzione delle risorse stabili, per le motivazioni evidenziate nella richiamata delibera, un importo pari ad € 236.179,39 derivante dalla contestata applicazione, da parte dei servizi ispettivi di Finanza Pubblica, dell'art. 15 co. 5 limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche ed alla reale copertura dei posti a tempo indeterminato, inseriti nei fondi di produttività degli ultimi anni.

L'importo risorse stabili viene ulteriormente ridotto di un importo pari ad € 47.430,33 derivante da un'errata applicazione dell'incremento conseguente al trasferimento del personale ATA.

A QUESTI IMPORTI SI AGGIUNGONO:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Art. 17 co2 lett. c	CCNL 01/04/1999	Posizioni Organizzative Enti con Dirigenza	€ 161.392,75
---------------------	-----------------	--	--------------

L'Ente, avendo istituito la Dirigenza con Del. di G.M. n. 331 del 19/12/2003, ha costituito nel 2004 uno specifico "fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 calcolato nella misura massima prevista dal contratto, per 10 Posizioni Organizzative per un importo pari ad € 208.000,00.

Una volta confluite in detto "fondo" le risorse acquisiscono una sostanziale stabilità, nel senso che restano vincolate anche per gli anni successivi al pagamento delle retribuzioni di posizioni e risultato dei Responsabili di P.O.

Nel Fondo 2012, in seguito ai rilievi avanzati dal M.E.F. in merito alla quantificazione del Fondo per le Posizioni Organizzative, il Fondo viene rideterminato in € 159.068,00 come di seguito specificato:

Indennità posizione totale €	Indennità risultato totale €	Totale Fondo Posizioni Organizzative
n. 10 x € 12.911,42 = € 129.114,20	€ 12.911,42 x 25% = € 32.278,55	€ 161.392,75
	Meno ex Indennità di funzione 8° qualifica (n. 3 posizioni)	€ 2.324,06
	TOTALE	€ 159.068,00

Verificato, in sede di quantificazione delle Risorse Stabili del Fondo 2013 con Determinazione Area Economico Finanziaria n. 128 del 3/12/2013, che la somma di € 2.324,06 deve essere portata in riduzione dell'importo consolidato del Fondo e non dello specifico Fondo delle Posizioni Organizzative ex art. 15 co. 1 lett. a) e art. 17 co. 3 CCNL 1/04/1999, la quota delle Risorse Stabili vincolata alle finalità dell'art. 17 co2 lett. C) CCNL 01/04/1999 è la seguente:

Indennità posizione totale €	Indennità risultato totale €	Totale Fondo Posizioni Organizzative
n. 10 x € 12.911,42 = € 129.114,20	€ 12.911,42 x 25% = € 32.278,55	€ 161.392,75

-IL FONDO 2017 HA AVUTO COME BASE, QUINDI, L'IMPORTO RELATIVO ALLE RISORSE STABILI COSTITUITE PER L'ANNO 2010 PARI AD € 835.238,86 (fondo ricostituito con Del. di G.C. n. 178 del 19.12.2011) COMPOSTO DALL'UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 RICALCOLATO COME SOPRA DESCRITTO (€ 746.627,74) A CUI SI AGGIUNGONO GLI INCREMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO (€ 86.286,37) E IL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, CHE HA INCLUSO L'IMPORTO DI € 2.324,06 SOTTRATTO AL FONDO CONSOLIDATO.

Ciò considerato, si determinano i seguenti valori:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	€	746.627,74
INCREMENTI CCNL 2002-2005	€	57.832,14
INCREMENTI CCNL 2004-2005	€	28.451,23
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	161.392,75

A tali voci si aggiungono i seguenti

ALTRI INCREMENTI: art. 32 co. 7

Art. 4 co 2	CCNL 05/10/2001	Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2010	€ 3.349,84
Art. 4 co 2	CCNL 05/10/2001	Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2011	€ 4.439,63
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2012	€ 4.110,73
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2013	€ 5.901,22
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2014	€ 2.055,82
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2015	€ 9.144,59
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2016	€ 1.350,96
		Totale	€ 30.352,79

In base alla Dichiarazione Congiunta n. 18 allegata al CCNL 22/01/2004, le Risorse Stabili possono essere incrementate con il recupero della Ria (retribuzione individuale di anzianità) e gli assegni ad personam relativi al personale cessato dal servizio, come indicato dall' art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2010 (8 unità) e nel 2011 (5 unità) tale importi sono pari rispettivamente ad € 3.349,84 e ad € 4.439,63. Detti importi non venivano stabilmente inseriti nel Fondo 2011 e 2012 in virtù del rispetto del limite rappresentato dal Fondo anno 2010.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2012 (6 unità) tale importo è pari ad € 4.110,73.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2013 (9 unità) tale importo è pari ad € 5.901,22.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2014 (5 unità) tale importo è pari ad € 2.055,82.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2015 (5 unità) tale importo è pari ad € 9.144,59.

Per quanto riguarda il personale cessato nel 2016 (2 unità) tale importo è pari ad € 1.350,96.

Le risorse stabili del Fondo 2017 sono quindi risultate pari ad € 1.024.649,65:

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016			
RISORSE STABILI	Art. 31 c 2 CCNL 2002-05	Importo consolidato anno 2003	€ 746.627,74
Di cui:	<i>C.D. N. 18 CCNL 22/01/2004</i>	<i>Risorse RIA personale cessato dal 2004/2010</i>	€ 19.553,13
Art. 32 co. 1	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,62 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 27.164,99
Art. 32 co. 2	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,50 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 21.907,25
Art. 32 co. 7	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 8.762,90
Art. 4 co 1	CCNL 09/05/2006	Incremento 0,5 % m.s. 2003, esclusa dirigenza	€ 28.451,23
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2010	€ 3.349,84
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2011	€ 4.439,63
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2012	€ 4.110,73
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2013	€ 5.901,22
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2014	€ 2.055,82

		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2015	€ 9.144,59
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2016	€ 1.350,96
Art. 17 co2 lett. c	CCNL 01/04/1999	Posizioni Organizzative Enti con Dirigenza	€ 161.392,75
		TOTALE	€ 1.024.659,65

A tale importo è stato necessario applicare le riduzioni previste dalle vigenti leggi in materia di finanza pubblica, che dispongono la fissazione di limiti massimi e/o decurtazioni delle spese in materia di personale, con particolare riferimento al trattamento accessorio del personale.

Tali disposizioni sono in vigore dal 2011, secondo le disposizioni della Legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, mentre all'annualità 2016 è stata applicata la riduzione prevista dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Per l'anno 2017, invece, si è fatto riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, che fissa come tetto di spesa del trattamento accessorio per l'anno 2017, il relativo importo dell'anno 2016, che ha costituito il nuovo parametro di riferimento per la costituzione del Fondo.

Si riepiloga, di seguito, l'applicazione data dal Comune di Marano di Napoli alle disposizioni citate per gli anni dal 2011 al 2018.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 122/2010 ART. 9 CO. 2BIS AI FONDI DELLE ANNUALITA' DAL 2011 AL 2015

La legge 122/2010 all'art. 9 comma 2bis, come modificata dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, prevede che: "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Nella costituzione dei fondi relativi alle annualità precedenti al 2014, la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 per il personale cessato è stata calcolata con la modalità suggerita dalla Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del MEF, ovvero, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. Adottando tale calcolo, la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Inoltre sulla scorta delle indicazioni contenute in tale Circolare, per ciascuna annualità 2011, 2012 e 2013, la disposizione dell'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 è stata applicata calcolando separatamente per le risorse stabili e per quelle variabili la "duplice" decurtazione prevista: la prima per ricondurre il Fondo al corrispondente importo dell'anno 2010, la seconda per ridurlo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le riduzioni operate in ciascuna annualità, secondo la metodologia esposta, sono state le seguenti:

Fondo anno:	Provvedimento di approvazione	Riduzione al Fondo 2010	Riduzione proporzionale a riduzione personale in servizio	Totale riduzioni
2011 - Stabili	Delib. G.C. n 178 del 19/12/11	0,00	29.938,42	29.938,42
2011 - Variabili		0,00	6.614,00	6.614,00
2012 - Stabili	Delib. C.S. n. 58 del 28/12/2012	4.439,63	62.179,80	66.619,43
2012 - Variabili		0,00	260,18	260,18
2013 - Stabili	Delib. G.C. n.95 del 27/12/2013	11.900,20	92.187,39	104.087,59
2013 - Variabili		0,00	305,96	305,96

La quantificazione delle Risorse Stabili del Fondo 2014, effettuata con Determinazione Area Economico Finanziaria n. 7 del 7/02/2014, si basava sullo stesso metodo di calcolo adottato nelle annualità precedenti e determinava la decurtazione ex art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 in € 17.801,42 (decurtazione per ricondurre il fondo al corrispondente importo dell'anno 2010) + € 103.162,08 (decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

Con la stessa determinazione si dava atto che il Fondo, come quantificato, avrebbe potuto essere oggetto, nel corso dell'esercizio 2014, di modifiche in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010, qualora fossero intervenute variazioni nel calcolo della media tra il personale in servizio all'1/01/2014 e quello effettivamente in servizio al 31/12/2014.

Con deliberazione n. 15 del 13/02/2014 avente ad oggetto "Presa d'atto Costituzione Fondo per le risorse decentrate parte stabile ex artt. 31-32 CCNL 2002/2005 – Anno 2014. Indirizzi per la individuazione e quantificazione risorse variabili. Indirizzi per la contrattazione istituti di carattere economico", la Giunta Comunale approvava la tabella di costituzione del Fondo, ex artt. 31 CCNL 2002/2005 per l'anno 2014, costituito dalle sole Risorse Decentrate Stabili e rimandava a successivo atto la costituzione della Parte variabile del Fondo.

Nel 2014, in data successiva alla adozione dei citati atti, è stata emanata la Circolare 8 agosto 2014 dei Ministri delle Regioni, della Pubblica Amministrazione e dell'Economia, che – sulla scorta delle indicazioni dettate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali del 10 luglio – ha consentito che il taglio del fondo venisse effettuato non solo con il metodo della RGS (media dei dipendenti in servizio, secondo la Circolare n. 12/2011), ma anche con riferimento al numero effettivo del personale in servizio tenendo conto della data di cessazione del personale fuoriuscito operando in tal modo una decurtazione "non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi al 31 dicembre dell'anno di riferimento" (metodi della Corte dei Conti della Lombardia e della Conferenza dei Presidenti).

In virtù di tale diversa metodologia di calcolo delle riduzioni da applicare al Fondo, la Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 30/12/2014 avente ad oggetto "Costituzione Fondo per le risorse decentrate parte stabile e parte variabile, ex artt. 31 – 32 CCNL 2002/2005 Anno 2014" stabiliva di calcolare la riduzione ex art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 tenendo conto della data di cessazione delle singole unità in servizio nel 2014, ritenendo tale calcolo più aderente alla effettiva incidenza sul fondo delle cessazioni dal servizio.

Il taglio veniva pertanto quantificato in € 126.772,53 di cui € 1.623,28 a titolo di riconduzione al Fondo 2010, ed € 125.149,25 quale riduzione in proporzione alle cessazioni:

Fondo anno:	Provvedimento di approvazione	Riduzione al Fondo 2010	Riduzione proporzionale a riduzione personale in servizio	Totale riduzioni
2014	Delib. G.C. n 164 del 30/12/14	€ 1.623,28	€ 125.149,25	€ 126.772,53

La Giunta Comunale, inoltre, nella suddetta deliberazione n. 164 del 30/12/2014 quantificava gli importi della Parte Stabile e della Parte Variabile del Fondo 2014 disponibili per la ripartizione, dopo aver imputato a ciascuna delle due Parti, in quota, il complessivo taglio di € 126.772,53:

RISORSE STABILI 2014	Decurtazione art. 9 co. 2bis L. 122/2010	- € 86.512,53
RISORSE VARIABILI 2014	Decurtazione art. 9 co. 2bis L. 122/2010	- € 40.260,00
	<u>Totale Decurtazione</u>	- € 126.772,53

La quantificazione del 2014 ha costituito la base di riferimento per la quantificazione del Fondo risorse decentrate del 2015, in applicazione dell'ultimo periodo del comma 2 bis art. 9 L. 122/2010, secondo il quale dal 1° gennaio 2015:

- al fondo per la contrattazione decentrata non si applicano le decurtazioni, previste espressamente fino al 31 dicembre 2014, di riconduzione del Fondo all'importo del 2010 e di riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
- al fondo per la contrattazione decentrata deve essere imputata la riduzione calcolata per il 2014

Con la Determinazione dirigenziale Area Economico Finanziaria n. 27 del 4/03/2015 venivano quantificate le Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate del 2015.

In tale sede, tenendo conto che il Legislatore non aveva posto alcun vincolo circa l'obbligo di effettuare tale riduzione sulla parte stabile, o sulla parte variabile del Fondo, o su entrambe tali componenti, la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 veniva provvisoriamente imputata interamente per € 126.772,53 alle Risorse Stabili del Fondo 2015, anche in considerazione della circostanza che le Risorse variabili non erano ancora state quantificate con provvedimento di competenza della Giunta Comunale e dovevano ancora trovare finanziamento, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione 2015.

Con tale Determinazione n. 27/2015 si quantificava, pertanto, la riduzione a carico della parte stabile ex art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 come di seguito riportato

RIDUZIONE PARTE STABILE:

DEC. FONDO PROVVISORIAMENTE IMPUTATA ALLA PARTE FISSA	art. 9 co. 2bis L. 122/2010	- € 126.772,53
--	------------------------------------	-----------------------

e si determinava, **provvisoriamente**, come segue, il
PROSPETTO FONDO 2015 PARTE STABILE:

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015			
RISORSE STABILI	Art. 31 c 2 CCNL 2002-05	Importo consolidato anno 2003	€ 746.627,74
Di cui:	C.D. N. 18 CCNL 22/01/2004	Risorse RIA personale cessato dal 2004/2010	€ 19.553,13
Art. 32 co. 1	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,62 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 27.164,99
Art. 32 co. 2	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,50 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 21.907,25
Art. 32 co. 7	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 8.762,90
Art. 4 co 1	CCNL 09/05/2006	Incremento 0,5 % m.s. 2003, esclusa dirigenza	€ 28.451,23
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2010-2014	€ 19.857,24
Art. 17 co2 lett. c	CCNL 01/04/1999	Posizioni Organizzative Enti con Dirigenza	€ 161.392,75
		TOTALE	€ 1.014.164,10
RIDUZIONE EX art. 9 co. 2bis L 122/201, provvisoriamente imputata alle risorse stabili			- € 126.772,53
TOTALE FONDO RISORSE STABILI			€ 887.391,57

In data 31/12/2015 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 104 approvava la Costituzione del Fondo per le risorse decentrate parte stabile e parte variabile del 2015.

In tale Deliberazione la Giunta dava atto, per quanto riguardava la quantificazione della riduzione ex art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 che, successivamente alla adozione della Determinazione Dirigenziale Area Economico Finanziaria n. 27 del 4/03/2015, la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 20/2015, in data 08/05/2015, aveva fornito Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

In particolare la RGS aveva chiarito che l'importo della decurtazione da operare, a decorrere dall'anno 2015, dovesse coincidere con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 e che la *ratio* della norma era quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente.

Nella deliberazione di Giunta n. 104 del 31/12/2015 si dava atto che la finalità della norma fosse - come indicato dalla RGS - quella di stabilizzare il risparmio di spesa negli anni successivi al 2014, e pertanto il riferimento - per l'applicazione di tale normativa - doveva essere esclusivamente quello delle risorse stabili, che, avendo carattere di certezza, stabilità e continuità, assicurano l'effettivo contenimento in via strutturale della spesa pubblica in questione.

Veniva assunto il riferimento alle risorse stabili, per omogeneità, sia per la individuazione della base di calcolo di riferimento (Risorse stabili 2014), sia per la individuazione delle Risorse annualmente da decurtare (Risorse stabili del 2015, nonché Risorse stabili degli anni successivi a cui l'ultimo periodo del citato art. 9 comma 2 bis rendeva obbligatorio continuare ad applicare permanentemente la stessa riduzione, salvo modifiche normative eventualmente introdotte successivamente).

In base a tali motivazioni, la Deliberazione di G.C. n. 104 del 31/12/2015 quantificava come di seguito riportato le Risorse Stabili del 2015 applicandovi la riduzione dell'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010:

Fondo Risorse Decentrate Stabili ex art. 31 CCNL 2002/2005 - anno 2015	€ 1.014.164,10
Meno Riduzione ex art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010	- € 86.512,53
TOTALE RISORSE STABILI 2015	€ 927.651,57

dando atto che tale decurtazione era da considerarsi consolidata nell'ammontare e nella durata e che non essendo previsto nell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 un termine di scadenza per la relativa applicazione, tale decurtazione sarebbe stata riportata in riduzione del Fondo anche per gli anni successivi, salvo successive modifiche normative.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 208/2015 ART. 1 CO. 236 AL FONDO DELLA ANNUALITA' 2016

Per la **quantificazione del Fondo Risorse Stabili del 2016**, si è data applicazione all'art. 1 comma 236 della Legge 208 del 31/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che dispone quanto segue:

" 236. *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.* "

Per quantificare il Fondo risorse decentrate del 2016, costituito con Deliberazione del C.S. n. 133 del 30/12/2016, quindi, è stato applicato un duplice taglio, come fatto nelle annualità dal 2011 al 2014 in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010, ma prendendo a riferimento il Fondo del 2015 e non più quello del 2010:

- Prima riduzione, per ricondurre il Fondo del 2016 all'importo del Fondo 2015.
- Seconda riduzione, da calcolare in relazione alla riduzione nel 2016 del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il Fondo 2016 Parte Stabile è stato prima quantificato in € **1.023.308,69**:

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016			
RISORSE STABILI	Art. 31 c 2 CCNL 2002-05	Importo consolidato anno 2003	€ 746.627,74
	Di cui: C.D. N. 18 CCNL 22/01/2004	Risorse RIA personale cessato dal 2004/2010	€ 19.553,13
Art. 32 co. 1	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,62 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 27.164,99
Art. 32 co. 2	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,50 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 21.907,25
Art. 32 co. 7	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 8.762,90
Art. 4 co 1	CCNL 09/05/2006	Incremento 0,5 % m.s. 2003, esclusa dirigenza	€ 28.451,23
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2010-2015	€ 29.001,83
Art. 17 co2 lett. c	CCNL 01/04/1999	Posizioni Organizzative Enti con Dirigenza	€ 161.392,75
		TOTALE	€ 1.023.308,69

La prima riduzione apportata, per ricondurre il Fondo all'entità del Fondo 2015 è stata pari a € 95.657,12

Risorse Stabili 2016	€ 1.023.308,69
Meno Riduzione ex art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 (riconduzione al Fondo 2015)	- € 95.657,12
Risorse stabili 2016 non superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2015	€ 927.651,57

Per il calcolo della seconda riduzione commisurata alla riduzione del personale in servizio, si è ritenuto, per ragioni di continuità, di adoperare il metodo di calcolo utilizzato nel 2014, basato sulle indicazioni della Circolare 8 agosto 2014 dei

Ministri delle Regioni, della Pubblica Amministrazione e dell'Economia, che ha consentito che il taglio del fondo venisse effettuato non solo con il metodo della RGS (media dei dipendenti in servizio, secondo la Circolare n. 12/2011), ma anche con riferimento al numero effettivo del personale in servizio tenendo conto della data di cessazione del personale fuoriuscito operando in tal modo una decurtazione "non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi al 31 dicembre dell'anno di riferimento" (metodi della Corte dei Conti della Lombardia e della Conferenza dei Presidenti).

Inoltre, è stato fatto riferimento alle indicazioni rese Circolare della RGS n. 12 del 23/03/2016, secondo la quale occorre riferirsi al numero delle assunzioni previste nel programma del fabbisogno di personale, tenendo conto anche delle capacità assunzionali del triennio precedente per le quote non utilizzate, e salvo verifica finale dell'effettivo andamento.

In base al meccanismo di calcolo dettagliato nella Determinazione di AEF n. 138 del 12/12/2016, con la quale è stata aggiornata la quantificazione delle risorse stabili del Fondo 2016, precedentemente determinate con Determinazione di AEF n. 22 del 25/02/2016, il Fondo 2016 è stato ridotto per un importo pari a € 27.785,88.

Risorse stabili 2016 non superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2015	€ 927.651,57
Meno Riduzione ex art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 (in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)	- € 27.785,88
Risorse stabili 2016	€ 899.865,69

Fondo risorse decentrate 2016 - Risorse Stabili	€ 1.023.308,69
Prima Riduzione (riduzione al Fondo 2015)	- € 95.657,12
Seconda Riduzione (in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)	- € 27.785,88
Riduzione ex art. 1 comma 226 L. 208/2015	- € 123.443,00
Totale Risorse stabili del 2016	€ 899.865,69

APPLICAZIONE DEL D. LGS. 75 DEL 25/05/2017 ART. 23 AL FONDO DELLA ANNUALITA' 2017

La normativa vigente, contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017, fissa come tetto di spesa del trattamento accessorio per l'anno 2017, il relativo importo dell'anno 2016, che costituisce il nuovo parametro di riferimento per la costituzione del Fondo.

L'art.23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, infatti, prevede che: "a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato".

Per quantificare il Fondo risorse decentrate del 2017, costituito limitatamente alla parte stabile con Determinazione di AEF n. 221bis del 28/12/2017, e nella sua interezza con Deliberazione della C.S. n. 202 del 28/12/2017, quindi, si è provveduto prima alla costituzione fondo con l'applicazione delle regole contrattuali e poi alla verifica del rispetto del limite finanziario costituito dal Fondo 2016 pari ad € 899.865,69.

Con Determinazione Dirigenziale n. 221bis del 28/12/2017, quindi, si è quantificato il Fondo Risorse Decentrate Stabili ex art. 31 CCNL 2002/2005 per l'anno 2017 in € 901.216,65 e, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017, si è calcolato e applicato un taglio pari ad € 1.350,96 necessario per ricondurre il Fondo del 2017 all'importo del Fondo 2016.

II PROSPETTO FONDO 2017 parte stabile pertanto è risultato essere il seguente:

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017			
RISORSE STABILI	Art. 31 c 2 CCNL 2002-05	Importo consolidato anno 2003	€ 746.627,74
Di cui:	C.D. N. 18 CCNL 22/01/2004	Risorse RIA personale cessato dal 2004/2010	€ 19.553,13
Art. 32 co. 1	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,62 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 27.164,99

Art. 32 co. 2	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,50 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 21.907,25
Art. 32 co. 7	CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20 % m. s. 2001, esclusa dirigenza	€ 8.762,90
Art. 4 co 1	CCNL 09/05/2006	Incremento 0,5 % m.s. 2003, esclusa dirigenza	€ 28.451,23
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2010	€ 3.349,84
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2011	€ 4.439,63
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2012	€ 4.110,73
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2013	€ 5.901,22
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2014	€ 2.055,82
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2015	€ 9.144,59
		Risorse RIA e assegni ad pers. personale cessato nel 2016	€ 1.350,96
Art. 17 co2 lett. c	CCNL 01/04/1999	Posizioni Organizzative Enti con Dirigenza	€ 161.392,75
		TOTALE	€ 1.024.659,65
	CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2015 DAL 2015 IN POI <i>Riduzione ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015</i>		- € 123.443,00
			€ 901.216,65
	APPLICAZIONE ART. 23 D.LGS. 75/2017		
		LIMITE RISORSE STABILI 2016	€ 899.865,69
		<i>DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA ART. 23 D.LGS. 75/2017</i>	- € 1.350,96
		RISORSE STABILI 2017	€ 899.865,69

APPLICAZIONE DEL D. LGS. 75 DEL 25/05/2017 ART. 23 AL FONDO DELLA ANNUALITA' 2018

La normativa vigente, contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017, fissa come tetto di spesa del trattamento accessorio per l'anno 2018, il relativo importo dell'anno 2016, che costituisce il nuovo parametro di riferimento per la costituzione del Fondo.

L'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, infatti, prevede che: "a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato".

Per quantificare il Fondo risorse decentrate del 2018, costituito limitatamente alla parte stabile con Determinazione di AEF n. 164 del 20/08/2018, e nella sua interezza con Deliberazione della C.S. n. 17 del 31/12/2018, quindi, si è provveduto prima alla costituzione fondo con l'applicazione delle regole contrattuali e poi alla verifica del rispetto del limite finanziario costituito dal Fondo 2016 pari ad € 899.865,69.

Con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 20/08/2018, quindi, si è quantificato il Fondo Risorse Decentrate Stabili ex art. 31 CCNL 2002/2005 e art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, per l'anno 2018 in € 729.710,04 e, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017.

Il PROSPETTO FONDO 2018 parte stabile pertanto è risultato essere il seguente:

DESCRIZIONE	2018	
Risorse stabili 2018		
<i>Art. 67 comma 1</i>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) certificato - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	€ 899.865,69	
DEDUZIONE FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE a carico Bilancio	- € 161.392,75	
DEDUZIONE FONDO RISORSE alta professionalità Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004 a carico Bilancio	- € 8.762,90	
Limite Risorse stabili 2016 al netto delle PO finanziate da Bilancio	= € 729.710,04	
<i>Art. 67 comma 2</i>		
IMPORTO € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 A VALERE FONDO 2019 (quantificato in € 16.390,40) - art. 67 c.2 lett. a) CCNL 2016-2018	+ € 15.641,60	<i>fuori tetto</i>
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	+ € 12.445,90	<i>fuori tetto</i>
RIA E ASSEGNATI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	+ € 3.659,63	
DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA ART. 23 D.LGS. 75/2017 (limite 2016)	- € 3.659,63	
TOTALE RISORSE STABILI	= € 757.797,54	
<i>Totale Risorse stabili extra tetto</i>	- € 28.087,50	
Totale Risorse stabili nel tetto	= € 729.710,04	<i>limite rispettato</i>

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2019

L'art 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 ha disciplinato, a decorrere dall'anno 2018, la costituzione del Fondo risorse decentrate.

Il comma 1 del citato articolo, così recita:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Il successivo comma 7 precisa altresì che:

"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."

Vengono in evidenza 3 aspetti fondamentali:

- 1) La costituzione del fondo risorse decentrate deve essere certificata dal Collegio dei Revisori;
- 2) Le risorse destinate alle P.O. istituite (cui si aggiungono quelle aggiuntive specificatamente destinate alla alta professionalità, laddove utilizzate a quel fine nel 2017) sono decurtate dal fondo e corrisposte a carico del bilancio (art. 15 comma 5 CCNL);
- 3) La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate alle P.O. devono complessivamente rispettare il limite previsto dall'art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 (tetto massimo uguale a importo Fondo 2016).

Si procede quindi alla quantificazione dell'importo consolidato delle risorse decentrate stabili, dando atto che il CCNL prevede che la possibilità di incrementare (art. 7 comma 4) o di ridurre (art. 15 comma 7) le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, determinando un corrispondente ampliamento o riduzione delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

Risorse stabili	2019
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) certificato	€ 899.865,69
DEDUZIONE FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE a carico Bilancio	-€ 161.392,75
DEDUZIONE FONDO RISORSE alta professionalità Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004 a carico Bilancio	-€ 8.762,90
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	€ 729.710,04

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

Una volta stabilito l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili, l'art. 67 comma 2 elenca le possibilità di incremento di tale importo.

In particolare si richiamano gli importi previsti dalla lett. a) e b):

"2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*

b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;"*

Il primo importo, quantificato in € 15.641,60 (derivante dal prodotto tra l'importo di €83,20 sancito dal contratto e il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2015, ossia n. 180) viene applicato a valere dal 2019.

Il secondo importo calcolato ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 è stato quantificato in € 12.445,90, in seguito al ricalcolo dei differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 in base al personale in servizio nelle date fissate per gli incrementi contrattuali (01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.03.2018 – 01.04.2018).

La dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21.05.2018 e l'art. 11 del D. L. n. 135 del 14.12.2018, convertito con legge n. 12 del 11.02.2019, che di seguito si riportano, hanno indicato specificatamente che i due incrementi calcolati sopra sono da non considerarsi all'interno del limite dell'anno 2016 come previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017.

"Dichiarazione congiunta n. 5

In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."

La Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, con la deliberazione n.6/2018 nel certificare positivamente il contratto funzioni locali, ha precisato che " si dà atto della dichiarazione congiunta n. 5";

La Corte dei Conti, Sezioni Autonomie, con la deliberazione n.19/2018, adottata nell'Adunanza del 9.10.2018, ha confermato l'esclusione dai tetti di spesa dell'incremento delle risorse di cui alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

L'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L: n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019 dispone, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse dalla contrattazione collettiva nazionale, che il limite cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera con riferimento *"agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*

Pertanto, alla luce delle suddette pronunce giurisprudenziali e/o disposizioni normative che hanno confermato l'impostazione dichiarata dalle parti, si provvederà ad incrementare stabilmente il Fondo parte stabile di questi importi.

La successiva lettera c) conferma l'incremento delle risorse stabili dato dagli importi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. Tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

In base al personale cessato nel 2017 (12 dipendenti) l'importo della RIA da aggiungere alle risorse stabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. c è pari ad € 3.659,63 e per i 09 dipendenti titolari di RIA cessati nel 2018, l'importo della RIA da aggiungere alle risorse stabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. c è pari ad € 8.856,38, per un totale di € 12.516,01 (RIA 2017-2018).

Tuttavia il rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come adeguato dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) impone una decurtazione provvisoria del fondo 2019 di € 10.797,80 ed € 35.530,94 per un totale di € 46.328,74 al fine di non superare il tetto complessivo imposto dal Fondo 2016.

Ai fini dell'adeguamento del fondo al limite 2016 come modificato dal D.L. 34/2019, in assenza di indirizzi operativi ufficiali (RGS-MEF, ARAN, Corte dei Conti), si è ritenuto, fermo restando il raffronto con il personale in servizio nell'anno 2019, di tener conto della data effettiva di cessazione (Corte dei Conti Emilia Romagna – deliberazione n. 223/2013), secondo quanto segue:

- personale in servizio al 31.12.2018 pari a n. 172 (al netto dei n. 3 dirigenti e del segretario generale) con un valore medio pro-capite pari a € 4.242,50 moltiplicato il numero di dipendenti in servizio nel 2019 (calcolati considerando le date di effettiva cessazione dal servizio delle 21 unità) pari a n. 163,63 così ottenendo un valore del fondo limite pari a € 694.179,10

Si ritiene dover precisare che, tale decurtazione, imposto dal divieto di superare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, determinato per l'anno 2016, potrebbe essere rivalutato un sede di costituzione dell'intero Fondo risorse decentrate (parte stabile e parte variabile), in quanto il rispetto del limite deve essere osservato considerando il Fondo nel suo complesso, mentre in questa sede vengono quantificate esclusivamente le risorse decentrate stabili.

Non si ritengono infine applicabili le altre possibilità di incremento della parte stabile previste dalle successive lett d-e-f-g-h dell'art. 67 comma 2 CCNL 2016-2018.

PROSPETTO DI CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 PARTE STABILE

<i>CALCOLO FONDO 2019 parte stabile ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali</i>				
DESCRIZIONE			IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	A)	€	729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+ €	15.641,60	fuori tetto*
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+ €	12.445,90	fuori tetto*
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	d)	+ €	3.659,63	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	e)	+ €	7.138,17	
TOTALE RISORSE STABILI 2019 EX ART. 67 comprensivo dei fuori tetto	F)	= €	768.595,34	
Risorse Stabili extra tetto fondo 2019 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018)	b)+c)	- €	28.087,50	Totale fuori tetto
TOTALE RISORSE STABILI 2019 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	l)	= €	740.507,84	

*Non soggette al limite ex art. 11 D.L. 135/2018

ADEGUAMENTO DEL FONDO 2019 AL LIMITE 2016 EX ART. 23 D. LGS. 75/2017 come modificato dall'art 33 co. 2 DL 34/2019

Limite da rispettare IMPORTO FONDO 2016	H)	€	729.710,04	
personale in servizio al 31.12.2018 n. 172- pers. In servizio nel 2019 n. 163 ponderato con i mesi della effettiva cessazione	I)	- €	35.530,94	
LIMITE 2016 adeguato ex art. 33 co. 2 DL 34/19 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018	L)	= €	694.179,10	

ADEGUAMENTO DEL FONDO 2019 AL LIMITE 2016 EX ART. 23 D. LGS. 75/2017

TOTALE RISORSE STABILI 2019 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	M)	= €	740.507,84	
RIA cessati 2017-2018 da decurtare al fine di ottemperare all'art. 23 D. Lgs. 75/2017	d)+e)	- €	10.797,80	
Adeguamento ex art. 33 co. 2 DL 34/19 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018	I)	- €	35.530,94	
TOTALE RISORSE STABILI 2019	N)	= €	649.179,10	limite rispettato
L) = N) Limite IMPORTO FONDO 2016 rispettato				

TOTALE RISORSE STABILI 2019	N)	€	649.179,10	
Risorse Stabili extra tetto fondo 2019 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018)	b)+c)	+ €	28.087,50	Totale fuori tetto
LIMITE 2016 adeguato ex art. 33 co. 2 DL 34/19 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018	L)	= €	722.266,60	

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2020, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali, la base di calcolo è l'importo unico consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", quantificato in € 729.710,04 a cui applicare i seguenti incrementi:

- a) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018, l'importo pari ad € 15.641,60 derivante da un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (dip. 188);
- b) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 l'importo di € 12.445,90 determinato dai differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto);
- c) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 (11 dipendenti), compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 6.795,88. Considerato che tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, è necessario indicare anche l'importo della RIA del personale cessato nel 2017 (12 dipendenti C) pari ad € 3.659,63 e cessato nel 2018 (9 dipendenti titolari di RIA), pari ad € 7.138,17, per un complessivo importo relativo agli anni 2017-2018 pari ad € 12.516,01;
- d) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettere d) e) f) g) h) CCNL 2016-2018 non si ritengono configurabili le fattispecie disciplinate che prevedono le altre possibilità di incremento della parte stabile;

Ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, è necessaria apportare una decurtazione provvisoria di € 17.593,68 che potrebbe essere rivalutata in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate nel suo complesso (parte stabile e parte variabile).

L'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recita che *".. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

Tuttavia in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Considerato che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite di riferimento al 2018, ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019.

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - PARTE STABILE			
<i>ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali</i>			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	fuori tetto*
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	fuori tetto*
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	d)	+€ 3.659,63	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	e)	+€ 7.138,17	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	f)	+€ 6.795,88	
TOTALE RISORSE STABILI 2020 EX ART. 67 comprensivo dei fuori tetto senza rispetto del limite ex art. 23 D. LGS. 75/2017	G)	= € 775.391,22	
Risorse Stabili extra tetto fondo 2019 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018)	b)+c)	- € 28.087,50	
TOTALE RISORSE STABILI 2020 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	H)	= € 747.303,72	

*Non soggette al limite ex art. 11 D.L. 135/2018

DISPOSITIVO DELL'ART. 23 D. LGS. 75/2017

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

IMPORTO FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016	I)	€ 899.865,69	Limite da rispettare al lordo
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	L)	- € 161.392,75	
RISORSE DESTINATE ALTA PROFESSIONALITÀ Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004	M)	- € 8.762,90	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	A)	€ 729.710,04	Limite da rispettare al netto

CONFRONTO DEL FONDO 2020 AL LIMITE 2016 i) (ART. 23 D. LGS. 75/2017) <i>escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018</i>			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE STABILI 2020 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	H)	€ 747.303,72	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	A)	- € 729.710,04	
TAGLIO DA EFFETTUARE AL FONDO RISORSE STABILI 2020	N)	= € 17.593,68	

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE STABILI 2020 AL LIMITE EX ART. 23 D. LGS. 75/2017			
TOTALE RISORSE STABILI 2020 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	H)	€ 747.303,72	
TAGLIO DA EFFETTUARE AL FONDO RISORSE STABILI 2020	N)	-€ 17.593,68	
FONDO RISORSE STABILI 2020 CON LIMITE RISPETTATO <i>ex art. 23 D. Lgs. 75/2017</i>	A)	= € 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	fuori tetto*
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	fuori tetto*
TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2020	N)	= € 757.797,54	

*Non soggette al limite ex art. 11 D.L. 135/2018

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. 16/2014, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15.02.2021 relativa al fondo anno 2020 in autotutela, è stato applicato al Fondo 2020, una riduzione pari a euro 37.030,00, inerente un progetto ex art. 208 CDS, ai sensi dell'art. 67 comma 6, secondo cui non è possibile stanziare tali somme per gli enti che si trovino in dissesto.

FONDO RISORSE STABILI 2020	N)	€ 757.797,54
Decurtazione art 4 comma 1 D.L. 16/2014 come da deliberazione G.C. n. 12 del 15.02.2021	P)	- € 37.030,00
TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2020	Q)	= € 720.767,54

RIEPILOGO RECUPERO MEF 2013-2020

APPLICAZIONE DEL D.L. 16/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 68/2014 ART. 4

Il Comune di Marano di Napoli è stato oggetto nel 2009, dal 4.11 al 17.12.2009, di verifica amministrativa contabile da parte dell'Ispettorato di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze.

Tra i rilievi formulati dall'Ispettorato nella propria Relazione, notificata con nota prot. 13215 del 18.02.2010, vi era anche la contestazione di ingiustificato aumento del Fondo in relazione alle seguenti fattispecie:

- **rilievo a)** per incremento della dotazione organica, superiore a quello previsto dalle disposizioni normative;
- **rilievo b)** per finanziamento delle posizioni organizzative,;
- **rilievo c)** per mancata riduzione delle risorse a seguito trasferimento allo Stato di personale ATA.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Costituzione del fondo produttività ex art. 31 CCNL 2002/2005 Anno 2012", è stata:

- effettuata una disamina dei rilievi espressi dal Ministero
- evidenziate le iniziative già assunte dal Comune nel 2010 per la riduzione del Fondo a seguito dei rilievi stessi (Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3/6/2010),
- determinate le ulteriori riduzioni da effettuare

In particolare, le somme illegittimamente portate in aumento del Fondo sono state così quantificate nella Deliberazione di C.S. n. 58 del 28/12/2012:

Riduzione relativa al rilievo a) dotazione organica, e rilievo c) personale ATA, riferita al quadriennio 2005-2008	911.153,37
Riduzione relativa al rilievo b) posizioni organizzative, riferita al quinquennio 2005-2009 e al successivo biennio 2010-2011	342.520,92
Riduzione relativa al rilievo b) posizioni organizzative riferita al 2012	38.931,56
TOTALE complessivo	1.292.605,85

Ai fini del recupero dal Fondo delle somme illegittimamente portate in aumento in esercizi precedenti, nelle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono state portate in riduzione dei relativi Fondi risorse decentrate i seguenti importi:

Fondo anno:	Provvedimento di approvazione	Riduzione al Fondo ex art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. 165/2001
2013	Delib. G.C. n. 95 del 27/12/13	- € 60.000,00
2014	Delib. G.C. n. 164 del 30/12/14	- € 85.306,92
2014	Delib. G.C. n. 104 del 31/12/15	- € 35.000,00
2015	Delib. G.C. n. 104 del 31/12/15	- € 65.000,00
2016	Delib. G.C. n. 133 del 30/12/16	- € 37.378,06
2017	Delib. C.S. n. 202 del 28/12/17	- € 52.739,14
2018	Delib. C.S. n. 17 del 31/12/18	- € 78.871,60
2019	Delib. G.C. n. 131 del 23/10/19	- € 113.411,14
	TOTALE	€ 527.706,86

Le decurtazioni già operate a carico dei Fondi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state effettuate:

- in applicazione dell'art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. 165/2001 secondo cui: *In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.*
- e seguendo le indicazioni espresse dal Ministero dell'Economia e Finanze nella nota n. 59815 del 9.07.2012 nella quale il Ministero, relativamente alla problematica dell'aumento ingiustificato del fondo, comunicava al Comune di Marano che *"soprattutto nell'ipotesi in cui non siano facilmente individuabili i destinatari delle indebite erogazioni, l'obbligo di recupero potrà essere adempiuto anche attraverso una proporzionale decurtazione dei fondi di prossima costituzione, come previsto dall'art. 40 comma 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001"*.

Nel corso del 2014 il Legislatore è intervenuto a disciplinare i casi di mancato rispetto dei vincoli finanziari in materia di contrattazione decentrata, stabilendo l'obbligo di recupero integrale sui Fondi delle annualità successive e anche, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, a valere sui risparmi di spesa realizzati per effetto di piani di razionalizzazione organizzativa previsti dal D.L. 98/2011 art 16 commi 4 e 5.

Tale disciplina è contenuta nell'art. 4 del D.L. 16/2014 ai sensi del quale:

1. *Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.*
2. *Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

A seguito della entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. 16/2014, al Comune di Marano di Napoli è fatto obbligo di recuperare gli importi illegittimamente portati in aumento del Fondo risorse decentrate in 8 annualità, pari a quelle in cui sono state, appunto, illegittimamente aumentate le dotazioni del Fondo risorse decentrate (dal 2005 al 2012).

Lo stesso articolo 4 del D.L. 16/2014, tuttavia, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, ha previsto al comma 2 che la quota del recupero non possa eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e che il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia corrispondentemente incrementato.

La disciplina in materia di recupero delle somme portate illegittimamente in aumento dei Fondi risorse decentrate, a seguito del superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, è stata integrata dalla Legge di Stabilità per il 2016 che, all'art. 1 comma 226, stabilisce quanto segue:

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

Pertanto, a decorrere dal 2016, il Piano di recupero delle somme portate illegittimamente in aumento dei Fondi dal 2005 al 2012 può basarsi sulle seguenti misure, o su un mix di esse:

- Recupero a carico dei Fondi delle 6 annualità residue, dal 2016 al 2021 ex art. 4 comma 1 D.L. 16/2014.
- Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, attraverso recupero sui risparmi di spesa realizzati per effetto di piani di razionalizzazione organizzativa previsti dal D.L. 98/2011 art 16 commi 4 e 5.
- Per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo dei risparmi certificati dall'organo di revisione effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi dell'art. 1 comma 221 Legge 208/2015 - Legge di stabilità 2016 (221: *Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni*).
- Per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 - Legge di stabilità 2016 (228: *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.*).

Inoltre l'articolo 4 del D.L. 16/2014, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, ha previsto al comma 2 che la quota del recupero non possa eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e che il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia corrispondentemente incrementato.

Al termine del secondo anno (il 2016) di applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014, l'importo residuo da recuperare è pari ad € 1.009.920,87.

Tale recupero dovrà avvenire attraverso:

addebito a carico dei Fondi risorse decentrate (per n. 6 annualità residue, dal 2016 al 2021).

e/o recupero a valere sui risparmi di eventuali misure di razionalizzazione organizzativa ex D.L. 98/2011.

e/o recupero a valere su eventuali risparmi derivanti dalla ricognizione della dotazione organica della dirigenza e dal riordino delle competenze degli uffici dirigenziali (art. 1 comma 221 Legge di Stabilità 2016).

e/o recupero a valere su eventuali risparmi derivanti dal non completo utilizzo delle facoltà assunzionali in termini di turnover (art. 1 comma 228 Legge di Stabilità 2016).

Le decisioni in materia di razionalizzazione organizzativa, anche attraverso interventi sulla dotazione organica della dirigenza e sulle competenze degli uffici dirigenziali, non rientrano nella competenza dirigenziale, bensì in quella della Giunta Comunale competente tra l'altro in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 48 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

In sede di adozione della presente determinazione, quindi, non è possibile quantificare in via definitiva l'importo da portare in riduzione del Fondo 2018 a titolo di recupero ex art. 4 del D.L. 16/2014.

Infine, nella Deliberazione di C.S. n. 133 del 30/12/2016 si è pianificato un recupero da attuarsi con le modalità previste dall'art. 1 comma 226 della Legge 208/2015 ultimo periodo, ossia l'utilizzo di risparmi derivanti dalle limitazioni alle assunzioni di personale (art. 1 comma 228 della stessa Legge 208/2015).

La possibilità di utilizzare le somme non utilizzate per le assunzioni, facoltà introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), è stata altresì avallata dalla sezione regionale della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 98/2017 nella quale si ritiene possibile agire in compensazione per le somme da recuperare, anche attraverso l'uso dei risparmi conseguenti al mancato utilizzo dei resti assunzionali dell'ultimo triennio, calcolati in conformità all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015.

La quantificazione dei risparmi derivanti da tale disposizione, illustrata dalla Deliberazione n. 133/2016, è stata rivista, alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali e dell'art. 22 comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, che modificando l'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso anche ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, la possibilità di triplicare per gli anni 2017 e 2018 i margini per il turn over salendo dal 25% al 75% .

Con *Deliberazione della C.S. n. 120 del 26.06.2018* di Integrazione al piano triennale dei fabbisogni, triennio 2018-2020, è stato quindi approvato un PIANO DI RECUPERO in applicazione dell'art. 4 comma 2 D.L. 16/2014, secondo le modalità di cui all'1 comma 226 della Legge 208/2015 come novellato dal D.L. 50/2017, in forza del quale è stato stilato un **riepilogo dei recuperi** attuati e programmati dal Comune di Marano di Napoli in applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 di seguito riportato:

Totale complessivo da recuperare, come quantificato nella Deliberazione del C.S. n. 58 del 28/12/2012	€ 1.292.605,85
--	-----------------------

RECUPERO EFFETTUATO ANNI 2013-2020			
ANNO	NORMA APPLICATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2013	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2013, seguendo le indicazioni espresse dal M.E.F. con nota n. 59815 del 9/07/2012 e quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 95 del 27/12/2013	- € 60.000,00
2014	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2014, primo anno di applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014, e quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 164 del 30/12/2014	- € 85.306,92
2014	Art. 4 DL16/2014	Riduzione derivanti dalle destinazione delle economie da non completo utilizzo delle Risorse Stabili 2014, come deliberato dalla G.C. con deliberazione n. 104/2015.	- € 35.000,00
2015	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2015 quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 104 del 31/12/2015	- € 65.000,00
2016	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2016, quantificata nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 133 del 30/12/2016	- € 37.378,06
2017	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2017, quantificata nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 202 del 28/02/2017	- € 52.739,14
	Art. 1 co. 226 L. 208/2015	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità	- € 39.814,39

		assunzionali) come da Delibera di C.s. n. 120 del 26/06/2018	
2018	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2018, quantificata nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 17 del 31/12/2018 – ex Delibera di G.C. n. 56 del 26.04.2019	- € 78.871,60
	Art. 1 co. 226 L. 208/2015	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015	- € 270.970,45
2019	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2019, quantificata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/10/2019 -	- € 113.411,14
	Art. 1 co. 226 L. 208/2015	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 ex Delibera di G.C. n.99 del 30.09.2020	- € 275.059,78
2020	Art. 4 DL16/2014	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2019, quantificata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/10/2019 - ex art. 33 DL. 34/2019	- € 48.314,38
	Art. 1 co. 226 L. 208/2015	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità assunzionali 2020) ex Delibera di G.C. n.99 del 30.09.2020	- € 130.739,99
		Recupero effettuato B)	€ 1.292.605,95
A)-B)=0 RECUPERO MEF COMPLETATO			

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2021, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali, la base di calcolo è l'importo unico consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", quantificato in € 729.710,04 a cui applicare i seguenti incrementi:

- a) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018, l'importo pari ad € 15.641,60 derivante da un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (dip. 188);
- b) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 l'importo di € 12.445,90 determinato dai differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto);
- c) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2020 (21 dipendenti), compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 12.025,65. Considerato che tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, è necessario indicare anche l'importo della RIA del personale cessato nel 2017 (12 dipendenti C) pari ad € 3.659,63, cessato nel 2018 (9 dipendenti titolari di RIA), pari ad € 7.138,17 e cessato nel 2019 (11 dipendenti) pari ad € 6.795,88. per un complessivo importo relativo agli anni 2017-2018-2019 pari ad € 17.593,68;
- d) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettere d) e) f) g) h) CCNL 2016-2018 non si ritengono configurabili le fattispecie disciplinate che prevedono le altre possibilità di incremento della parte stabile;

Ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, è necessaria apportare una decurtazione provvisoria di € 29.619,33 che potrebbe essere rivalutata in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate nel suo complesso (parte stabile e parte variabile).

L'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recita che "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Tuttavia in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Considerato che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite di riferito al 2018, ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019.

PROSPETTO DI CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 PARTE STABILE
ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali

DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	fuori tetto*
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	fuori tetto*
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	d)	+€ 3.659,63	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	e)	+€ 7.138,17	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	f)	+€ 6.795,88	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2020 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	g)	+€ 12.025,65	
TOTALE RISORSE STABILI 2021 EX ART. 67 comprensivo dei fuori tetto senza rispetto del limite ex art. 23 D. LGS. 75/2017	H)	=€ 786.416,87	
Risorse Stabili extra tetto fondo 2019 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018)	b)+c)	-€ 28.087,50	
TOTALE RISORSE STABILI 2021 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	I)	=€ 759.329,37	

*Non soggette al limite ex art. 11 D.L. 135/2018

DISPOSITIVO DELL'ART. 23 D. LGS. 75/2017			
<i>L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.</i>			
IMPORTO FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016	L)	€ 899.865,69	Limite da rispettare al lordo
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	M)	-€ 161.392,75	
RISORSE DESTINATE ALTA PROFESSIONALITÀ Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004	N)	-€ 8.762,90	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	A)	€ 729.710,04	Limite da rispettare al netto

CONFRONTO DEL FONDO 2021 AL LIMITE 2016 I) (ART. 23 D. LGS. 75/2017) escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE STABILI 2021 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	I)	€ 759.329,37	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	A)	-€ 729.710,04	
TAGLIO DA EFFETTUARE AL FONDO RISORSE STABILI 2021	O)	=€ 29.619,33	

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE STABILI 2021 AL LIMITE EX ART. 23 D. LGS. 75/2017			
TOTALE RISORSE STABILI 2021 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	H)	€ 759.329,37	
TAGLIO DA EFFETTUARE AL FONDO RISORSE STABILI 2021	O)	-€ 29.619,33	
FONDO RISORSE STABILI 2021 CON LIMITE RISPETTATO ex art. 23 D. Lgs. 75/2017	A)	=€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	fuori tetto*
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	fuori tetto*

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2022, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali, la base di calcolo è l'importo unico consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", quantificato in € 729.710,04 a cui applicare i seguenti incrementi:

- a) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018, l'importo pari ad € 15.641,60 derivante da un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (dip. 188);
- b) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 l'importo di € 12.445,90 determinato dai differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto);
- c) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 7.616,57. Considerato che tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, è necessario indicare anche l'importo della RIA del personale cessato nel 2017 (12 dipendenti C) pari ad € 3.659,63, cessato nel 2018 (9 dipendenti titolari di RIA), pari ad € 7.138,17, cessato nel 2019 (11 dipendenti) pari ad € 6.795,88 e cessato nel 2020 12.025,65. per un complessivo importo relativo agli anni 2017-2018-2019-2020 pari ad € 29.619,33;
- d) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettere d) e) f) g) h) CCNL 2016-2018 non si ritengono configurabili le fattispecie disciplinate che prevedono le altre possibilità di incremento della parte stabile;

La parte variabile del fondo di produttività da indicare ai fini della costituzione del fondo ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, prevede i seguenti istituti per l'annualità 2022:

- a) ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli incentivi delle funzioni tecniche con copertura nei quadri economici delle singole opere;
- b) ai sensi della normativa vigente compensi istat;
 - che, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, come integrato dall'art. 32 comma 3 del DL 34/2019 (Decreto Crescita) è stata effettuato un confronto per la verifica del rispetto del suddetto limite (adeguamento al limite 2016);

- che le seguenti risorse variabili non sono assoggettate all'applicazione delle norme di contenimento della spesa, come da indicazioni formulate dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite e dalla Ragioneria generale dello Stato che con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017:

- a) Incentivi per la progettazione ex art. 113 commi 2-4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018;
- b) Compensi ISTAT come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2015;

- che inoltre non sono assoggettate alla applicazione delle norme di contenimento della spesa le risorse non utilizzate del Fondo dell'anno precedente.

RITENUTO, pertanto, di dover dotare il Fondo Parte Variabile delle seguenti risorse, comunicate dai vari Settori:

Risorse variabili ex art. 67 comma 3:

1. lettera c:

- le risorse relative ai compensi Istat per € 19.297,81;

- le risorse relative agli incentivi delle funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 per un importo di € 170.000,00;
 - l'importo di € 29.619,33 relativa alla decurtazione applicata nell'anno 2021;
- *tutte le voci predette sono quantificate al netto degli oneri previdenziali/assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Ente

PROSPETTO DI CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 PARTE STABILE
ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022- ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016-2018

PARTE STABILE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	d)	+€ 3.659,63	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	e)	+€ 7.138,17	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	f)	+€ 6.795,88	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2020 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	g)	+€ 12.025,65	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2021- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	h)	+€ 6.919,64	
TOTALE RISORSE STABILI 2022 EX ART. 67	i)	=€ 794.336,51	
* Risorse extra tetto fondo 2022 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.	b)+c)	-€ 28.087,50	
TOTALE RISORSE STABILI 2022 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	L)	=€ 766.249,01	
PARTE VARIABILE			
Risorse variabili			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CENSIMENTO/ISTAT (ART. 67 co.3 lett. c) CCNL 2016-2018)	m)	€ 19.297,81	* non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	n)	€ 170.000,00	* non soggette al limite
RECUPERO DECURTAZIONE ANNO 2021	o)	€ 29.619,33	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2022 EX ART. 67	P)	€ 218.917,14	
* Risorse extra tetto fondo 2022 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.	m)+n)+o)	-€ 218.917,14	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2022 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	Q)	€ 0	
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022 ART. 67 al netto dei fuori tetto senza rispetto del limite ex art. 23 D. LGS. 75/2017	L)+Q) = R)	€ 766.249,01	

CONFRONTO DEL FONDO 2022 AL LIMITE 2016 (ART. 23 D. LGS. 75/2017) escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018

DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	R)	€ 766.249,01	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016		€ 822.091,87	
LIMITE RISPETTATO: RISORSE DECENTRATE 2022 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto < IMPORTO LIMITE FONDO 2016			

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022 EX ART. 67 al netto dei fuori tetto	R)	€ 766.249,01	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CENSIMENTO/ISTAT (ART. 67 co.3 lett. c) CCNL 2016-2018)	m)	+€ 19.297,81	* non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	n)	+€ 170.000,00	* non soggette al limite
RECUPERO DECURTAZIONE ANNO 2021	o)	+€ 29.619,33	
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2022 al lordo dei fuori tetto	R)	=€ 1.013.253,65	

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2022	€	1.013.253,65
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O. e delle A.P.	€	170.155,65

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2023, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, la base di calcolo è l'importo unico consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e agli incarichi di "alta professionalità", quantificato in € 729.710,04 a cui applicare i seguenti incrementi:

- a) quantificato in € 729.710,04 (importo unico consolidato anno 2017);
- b) incrementandolo di un importo pari ad € 15.641,60 calcolato ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018 che prevede un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- c) incrementandolo dei differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 fino ad importo finale di € 12.445,90 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- d) incrementandolo ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2022, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 3.198,00. Si precisa che tale l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno pertanto è da considerare anche del relativo importo dei cessati dell'anno 2017 pari ad € 3.659,63, dei cessati 2018 pari ad € 7.138,17, dei cessati 2019 pari ad € 6.795,88, dei cessati 2020 pari ad € 12.025,65 e dei cessati 2021 pari ad € 6.919,64 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- e) non si ritengono applicabili le altre possibilità di incremento della parte stabile previste dalle successive lett d) – e) - f) – g) dell'art. 67 comma 2 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- f) ai sensi della lettera b) dell'articolo 79, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021 che recita come segue: *"5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita."*;
- g) ai sensi della lettera c) dell'articolo 79, di un importo pari alle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- h) ai sensi della lettera d) dell'articolo 79, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- i) si incrementa di un importo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021, prevede che a decorrere al 01.04.2023 nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quale copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'articolo 78 dello stesso contratto, rubricato "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

- j) non incrementando il fondo e il limite ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, in quanto il numero dei dipendenti al 31.12.2023 è inferiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018;

La parte variabile del fondo di produttività da indicare ai fini della costituzione del fondo ai sensi dell'art. 79 comma 2 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, prevede i seguenti istituti per l'annualità 2023:

- a) ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli incentivi delle funzioni tecniche con copertura nei quadri economici delle singole opere;
- b) ai sensi della normativa vigente compensi Istat;
- che, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, come integrato dall'art. 32 comma 3 del DL 34/2019 (Decreto Crescita) è stata effettuato un confronto per la verifica del rispetto del suddetto limite (adeguamento al limite 2016);

- che le seguenti risorse variabili non sono assoggettate all'applicazione delle norme di contenimento della spesa, come da indicazioni formulate dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite e dalla Ragioneria generale dello Stato che con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017:

- c) Incentivi per la progettazione ex art. 113 commi 2-4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018;
- d) Compensi ISTAT come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2015;

- che inoltre non sono assoggettate alla applicazione delle norme di contenimento della spesa le risorse non utilizzate del Fondo dell'anno precedente.

RITENUTO, pertanto, di dover dotare il Fondo Parte Variabile delle seguenti risorse, comunicate dai vari Settori:

Risorse variabili ex art. 79 comma 2:

1. lettera c:

- le risorse relative ai compensi Istat per € 19.297,81;
- le risorse relative agli incentivi delle funzioni tecniche art 45 del D. Lgs. 36/2023 ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 per un importo di € 143.729,60 dal Settore dei LL.PP, di € 10.000,00 dal Settore Urbanistica e di € 1.370,23 dalla P.M. per un totale di € 155.099,83;

**tutte le voci predette sono quantificate al netto degli oneri previdenziali/assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Ente*

L'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recita che "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Tuttavia in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Considerato che in previsione il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2022 sarà inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite di riferito al 2018, ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019.

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023- PARTE STABILE ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 2019-2021

PARTE STABILE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018 - ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	A)	€ 729.710,04	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	b)	+€ 15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018) ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	c)	+€ 12.445,90	*non soggette al limite

RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	d)	+€	3.659,63	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	e)	+€	7.138,17	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	f)	+€	6.795,88	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2020 - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	g)	+€	12.025,65	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2021- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	h)	+€	6.919,64	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2022- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	i)	+€	3.198,00	
INCREMENTO ai sensi della lettera b del comma 1 dell'art 79 CCNL 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	l)	+€	14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d del comma 1 dell'art 79 ccnl 2019-2021 (125 dip.)	m)	+€	23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO ART 79 comma 1 BIS CCNL 2019-2021	n)	+€	4.402,20	*non soggette al limite
TOTALE RISORSE STABILI 2023 EX ART. 79	o)	= €	840.046,60	
* Risorse extra tetto fondo 2023 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ b c l m n	- €	70.599,59	
TOTALE RISORSE STABILI 2023 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	P)	= €	769.447,01	

PARTE VARIABILE

Risorse variabili

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CENSIMENTO/ISTAT (ex art 79 comma 2 lett. a) ART. 67 co.3 lett. c) CCNL 2016-2018)	q)	+ €	19.297,81	* non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (art 45 D.Lgs 36/2023)	r)	+€	155.099,83	* non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b comma 1 art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D) – annualità 2021	s)	+ €	14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b comma 1 art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D) – annualità 2022	t)	+ €	14.196,00	*non soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILI 2023 EX ART. 79	U)	= €	202.789,64	
* Risorse extra tetto fondo 2023 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ q r s t	- €	202.789,64	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2023 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	V)	€	0,00	
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 ART. 79 al netto dei fuori tetto senza rispetto del limite ex art. 23 D. LGS. 75/2017	P)+U)= Z)	€	769.447,01	

CONFRONTO DEL FONDO 2023 AL LIMITE 2016 (ART. 23 D. LGS. 75/2017) escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018

DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	Z)	€ 769.447,01	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016		€ 822.091,87	

**LIMITE RISPETTATO:
RISORSE DECENTRATE 2023 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto < IMPORTO LIMITE FONDO 2016**

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 EX ART. 79 al netto dei fuori tetto	Z)	€	769.447,01	
INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 di €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	b)	+€	15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018)	c)	+€	12.445,90	*non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b del comma 1 dell'art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio AL 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	l)	+€	14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d del comma1 dell'art 79 ccnl 2019-2021	m)	+€	23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 BIS ART 79 CCNL 2019-2021	n)	+€	4.402,20	*non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CENSIMENTO/ISTAT (ART. 67 co.3 lett. c) CCNL 2016-2018)	q)	+€	19.297,81	* non soggette al limite
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (art 45 D.Lgs 36/2023)	r)	+€	155.099,83	* non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b del comma dell'art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D) – annualità 2021	s)	+€	14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO ai sensi della lettera b del comma dell'art 79 ccnl 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D) – annualità 2022	t)	+€	14.196,00	*non soggette al limite

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 al lordo dei fuori tetto	= €	1.042.836,24	
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P.	€	+€	170.155,65
Totale complessivo fondo 2023	€	=€	1.212.991,89

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

Con la Deliberazione di C.S. n. 133 del 30.12.2016 si è provveduto alla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate, ex art. 31 – 32 CCNL 2002/2005 anno 2016, costituito da una parte stabile pari ad € 899.865,69, con di cui la quota soggetta al limite richiamati dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è pari ad € 729.710,04 ed una parte variabile quantificata in € 312.381,83, di cui la quota soggetta ai limiti richiamati dall'art. 1 comma 236 della Legge 208 del 31/12/2015 è pari ad € 92.381,83 come di seguito riportato nei due schemi sottostanti:

IMPORTO FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016	€	899.865,69	Limite da rispettare al lordo
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	- €	161.392,75	
RISORSE DESTINATE ALTA PROFESSIONALITÀ Art. 32 co. 7 CCNL 22/01/2004	- €	8.762,90	
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 ex deliberazione C.S. N.133 DEL 30.12.2016 al netto di p.o. e alta professionalità	€	729.710,04	Limite da rispettare al netto

RISORSE STABILI 2016	<i>Risorse Storiche Consolidate</i>	€ 1.023.308,69
	<i>Riduzione ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015</i>	- € 123.443,00
	TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 899.865,69
RISORSE VARIABILI 2016	Risorse variabili soggette al limite	€ 92.381,83
	Risorse variabili NON soggette al limite	€ 220.000,00
	TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 312.381,83
	FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 1.212.247,52

Importo limite fondo 2016 ex deliberazione c.s. N.133 del 30.12.2016 comprensivo dell'importo di e.q. E alta professionalità	€	899.865,69
Risorse variabili soggette al limite ex deliberazione c.s. N.133 del 30.12.2016	€	92.381,83
TOTALE LIMITE DA RISPETTARE	€	992.247,52

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle Risorse Stabili del Fondo risorse decentrate 2024, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, la base di calcolo è l'importo unico consolidato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/elevata qualificazione e agli incarichi di "alta professionalità", quantificato in € 729.710,04 a cui applicare i seguenti incrementi:

- quantificato in € 729.710,04 (importo unico consolidato anno 2017);
- incrementandolo di un importo pari ad € 15.641,60 calcolato ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 2016-2018 che prevede un importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali, in servizio alla data 31.12.2015 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- incrementandolo dei differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (fuori tetto) ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016-2018 fino ad importo finale di € 12.445,90 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- incrementandolo ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) CCNL 2016-2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari ad € 1.467,44. Si precisa che tale l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno pertanto è da considerare anche del relativo importo dei cessati dell'anno 2017 pari ad € 3.659,63, dei cessati 2018 pari ad € 7.138,17, dei cessati 2019 pari ad € 6.795,88, dei cessati 2020 pari ad € 12.025,65, dei cessati 2021 pari ad € 6.919,64 e dei cessati 2022 pari ad € 3.198,00 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79 CCNL FL 2019/2021);

- e) non si ritengono applicabili le altre possibilità di incremento della parte stabile previste dalle successive lett d) – e) - f) – g) dell'art. 67 comma 2 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (ai sensi della lettera a) dell'articolo 79;
- f) ai sensi della lettera b) dell'articolo 79, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021 che recita come segue: "5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.";
- g) ai sensi della lettera c) dell'articolo 79, di un importo pari alle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- h) ai sensi della lettera d) dell'articolo 79, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- i) si incrementa di un importo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 79 del CCNL 2019-2021, prevede che a decorrere al 01.04.2023 nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quale copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'articolo 78 dello stesso contratto, rubricato "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
- j) non incrementando il fondo e il limite ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, in quanto il numero dei dipendenti al 31.12.2023 è inferiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018;

L'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recita che ".. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Tuttavia in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018, mentre è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale sia inferiore;

Considerato che in termini di previsione il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2024 sarà pari a 112 unità, quindi inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pari a 168 unità personale non dirigente, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite di riferito al 2018, ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019.

CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - PARTE STABILE ai sensi dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 2019-2021			
PARTE STABILE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018 – ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	A)	€ 729.710,04	

INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI €83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	b)	+ €	15.641,60	*non soggette al limite
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018 (come da determina n. 17 del 31.12.2018) ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	c)	+ €	12.445,90	*non soggette al limite
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021 - nel 2017 € 3.659,63 – nel 2018 € 7.138,17 – nel 2019 € 6.795,88 – nel 2020 € 12.025,65 – nel 2021 € 6.919,64 – nel 2022 € 3.198,00	d)	+ €	39.736,97	
RISORSE RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2023- art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018 ex art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/2021	e)	+ €	1.467,44	
INCREMENTO ai sensi della lettera b comma 1 art 79 CCNL 2019-2021 DI € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 (165 DIP T I + 3 T D)	f)	+ €	14.196,00	*non soggette al limite
INCREMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI ai sensi della lettera d comma 1 art 79 ccnl 2019-2021 (125 dip.)	g)	+ €	23.913,89	*non soggette al limite
INCREMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO ART 79 comma 1 BIS CCNL 2019-2021	h)	+ €	4.402,20	*non soggette al limite
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79	i)	= €	841.514,04	
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P.	m)	+ €	170.155,65	
Totale Generale Risorse al netto della Parte Variabile Fondo Risorse Decentrate anno 2024	n)	= €	1.011.669,69	
* Risorse extra tetto fondo 2024 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ b c f g h	- €	70.599,59	
TOTALE RISORSE da assoggettare alla verifica del limite 2016, al netto dei fuori tetto	o)	= €	941.070,10	

VERIFICA DEL LIMITE, nell'attesa della quantificazione complessiva del fondo (parte stabile e parte variabile), che la fondo risorse decentrate parte stabile per l'anno 2024, qui costituito, al netto delle risorse escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in base alle vigenti disposizioni di legge, è Inferiore al limite complessivo del fondo 2016:

CONFRONTO DEL FONDO 2024 PARTE STABILE AL LIMITE 2016 (ART. 23 D. LGS. 75/2017) escludendo le voci non soggette al limite ex art 11 D.L. 135/2018			
DESCRIZIONE		IMPORTI	NOTE
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 67 comprensivo RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O./E.Q. e delle A.P	n)	= €	1.011.669,69
* Risorse extra tetto fondo 2024 da non considerare in quanto non soggette al limite (ex art. 11 D.L. 135/2018 e R.G.S.)	Σ b c f g h	- €	70.599,59
TOTALE RISORSE STABILI 2024 EX ART. 79 comma 6 al netto dei fuori tetto	L)	= €	941.070,10 Inferiore
IMPORTO LIMITE FONDO 2016 (al netto dei fuori tetto)		€	992.247,52

L'Istruttore Contabile

Dott.ssa Maria Tortora

Maria Tortora

Il Responsabile Settore I

Dott.ssa Paola Cocca

Paola Cocca

FONDO 2029

Capitolo	Art	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza assestata
56	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	24.677,12
56	16	INDENNITA' COMPARTO FONDO (FONDO)	7.084,44
74	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	4.519,84
74	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	1.276,20
146	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	15.726,36
146	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	2.412,36
146	8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	170.155,65
155	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	13.435,63
155	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.046,32
172	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	27.857,05
172	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	4.255,56
206	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	10.769,59
206	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	6.141,24
272	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	8.247,20
272	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.260,52
440	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	77.120,68
440	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	13.766,04
440	15	STRAORDINARIO (FONDO)	10.538,36
1074	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	18.247,97
1074	16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	4.608,36
1398	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	35.612,20
1398	16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	11.282,64
1074	10	TURNAZIONE (FONDO)	537.628,36
			1.011.669,69

